


# CRITICA AL PANPENALISMO



L'esaltazione delle qualità salvifiche del potere giudiziario ha fatto tabula rasa di ogni critica dei poteri. Il rilancio dell'azione politica alternativa e della critica sociale non può che passare per il rifiuto totale di ogni subalternità verso concezioni penali della politica, unico modo per liberare la società dagli effetti stupefacenti dell'oppio giudiziario.



quadernitre

# CRITICA AL PANPENALISMO



[osservatoriosullarepressione.info](http://osservatoriosullarepressione.info)



Il terzo numero di «Quaderni» nasce dagli incontri, organizzati dall'Osservatorio sulla repressione, il 24 febbraio e il 17 marzo scorsi rispettivamente su: Sorvegliare e punire, carcere ostativo e 41bis; Conflitto sociale e repressione penale.

Gli scritti che pubblichiamo – preceduti da pochi dati essenziali su quante sono le persone oggi detenute, quante in regime di 41bis e quante son decedute [dato aggiornato al 25 luglio2023], e da una breve presentazione – non sono la trascrizione degli interventi, ma quanto i relatori ci hanno inviato dopo gli incontri.

I lavori delle due giornate si possono rivedere e ascoltare sul canale you tube dell'Osservatorio sulla repressione [ndr].



I numeri del carcere in Italia continuano lentamente, ma inesorabilmente, a crescere. A fronte di una capienza ufficiale di 51.249 posti, i presenti nelle nostre carceri al 30 aprile erano 56.674. Le donne, 2.480, rappresentavano il 4,4% delle presenze. Gli stranieri, 17.723, il 31,3%.

Dal 30 aprile 2022, in un anno, la capienza ufficiale è cresciuta dello 0,8%, mentre le presenze sono cresciute del 3,8%. È aumentato soprattutto il numero delle donne, cresciuto del 9%, mentre l'aumento degli stranieri, del 3,6%, è più o meno in linea con quello della popolazione detenuta complessiva.

<https://www.rapportoantigone.it/diciannovesimo-rapporto-sulle-condizioni-di-detenzione/>



Al 27 febbraio 2023, come riportato dal Garante Nazionale, erano 740 i detenuti sottoposti al 41-bis di cui 728 uomini e 12 donne, tutte ristrette nella Casa Circondariale di L'Aquila, in cui è presente l'unica sezione femminile del regime 41-bis. Rispetto all'andamento delle presenze dei detenuti ristretti in questo regime, negli ultimi anni il dato sembra essersi stabilizzato fra le 740 e le 750 unità.

I reparti 41-bis sono in totale 60 distribuiti su 12 istituti, le aree riservate sono 11 in cui sono ristrette 35 persone. Come si evince dal grafico, i detenuti sono distribuiti in maniera poco uniforme fra i vari istituti. L'istituto con più detenuti in regime speciale (150) è quello dell'Aquila mentre quello che ne ha meno (3) è la Casa Circondariale di Nuoro-Baddu e Carros in Sardegna.

<https://www.rapportoantigone.it/diciannovesimo-rapporto-sulle-condizioni-di-detenzione/>



Grazie al dossier *Morire di Carcere* di «Ristretti Orizzonti»<sup>1</sup> e all'analisi realizzata a fine anno dal Garante Nazionale, è possibile riportare alcuni dati sulle biografie delle persone che si sono tolte la vita in carcere.

Riguardo alla nazionalità, 49 persone erano italiane e 36 straniere (20 delle quali senza fissa dimora). Quasi la metà delle persone di origine straniera (16 persone) provenivano da Albania, Tunisia e Marocco. Le fasce di età più rappresentate sono quelle tra i 26 e i 39 anni (37 persone) e tra i 40 e i 54 anni (29 persone); le restanti si distribuiscono nelle classi 18-25 anni (10 persone), 55-69 anni (6 persone) e ultrasettantenni (3 persone). L'età media delle persone che si sono suicidate è di 40 anni.

La persona più giovane era un ragazzo di 20 anni, la più anziana un signore di 71. Dal 2000 ad oggi il numero delle persone morte in carcere è di 3.628 di cui 1.350 suicidi.

<http://www.ristretti.it/areestudio/disagio/ricerca/index.htm>

## PRESENTAZIONE

Italo Di Sabato nell'introduzione, riassume lo scopo della pubblicazione: «fornire strumenti di analisi perché: il rilancio dell'azione politica alternativa e della critica sociale non può muovere che dal rifiuto di ogni subalternità verso concezioni penali della politica, contro il panpenalismo». Per Giovanni Russo Spina va auspicata la «riapertura di confronto su amnistia e indulto per i reati politico/sociali a fronte di un contesto di intimidazione repressione del conflitto».

Perché per Alessandra Algostino: «Il riconoscimento dei conflitti che attraversano la società è preconditione e allo stesso tempo cardine di una democrazia, come quella disegnata nella nostra Costituzione», anche se negli anni, come sottolinea Maria Lusa Boccia è stato costruito un sistema di altro segno basato sul populismo penale. Dissenso, disobbedienza sociale e civile sono equiparate a violenza ed affrontate nella logica del penale. È il "Governo della paura».

Una strategia che per Cesare Antetomaso, attraverso la criminalizzazione e la repressione violenta ha come scopo la «desertificazione del conflitto» per ridurre al minimo l'agibilità politica, come avvenne dopo le grandi manifestazioni giovanili del 2010-11. Dalla repressione del conflitto alla repressione del dissenso passaggio nel quale per Francesca Trasatti si sono distinti i governi degli ultimi anni: «Migliaia di persone che combattono la mancanza di lavoro, di un'abitazione, di assistenza sanitaria, la precarietà e la povertà dei salari, la devastazione dell'ambiente e dei territori sono sottoposte a procedimenti penali o a misure di polizia. Ma allora cosa dobbiamo attenderci?

Forse «un carcere ancora più duro» che Paola Bevere vede profilarsi come "strumento" e scelta consapevole per contrastare fenomeni sociali e criminali, in netto contrasto al dettato costituzionale.

Gli incontri si sono tenuti nel pieno della lotta contro il 41bis di Alfredo Cospito. E da qui è partita la discussione con Marco Lucentini che ha evidenziato il ricatto che sta alla base del 41bis: «o collabori o sei una persona priva di ogni diritto come detenuto e come essere umano, e per te sarà come entrate all'inferno». Questo cambia le carte nel gioco. Cambiamento che inizia, come ricorda Laura Longo con Genesi ed evoluzione dell'art.41bis, comma1, in appendice, agli inizi degli anni Novanta del secolo scorso. Più di trenta anni fa.

# SOMMARIO

PER UNA CRITICA AL PANPENALISMO ITALO DI SABATO	11
IN ORDINE PUBBLICO GIOVANNI RUSSO SPENA	13
LA LEGGE E IL RICATTO MARCO LUCENTINI	17
CONFLITTO, REPRESSIONE E COSTITUZIONE ALESSANDRA ALGOSTINO	21
GOVERNARE CON LA PAURA MARIA LUISA BOCCIA	27
DESERTIFICARE IL CONFLITTO CESARE ANTETOMASO	31
DALLA REPRESSIONE DEL CONFLITTO ALLA REPRESSIONE DEL DISSENSO FRANCESCA TRASATTI	35
IL CARCERE PUÒ ESSERE ANCORA PIÙ DURO PAOLA BEVERE	39
GENESI ED EVOLUZIONE DELL'ART.41BIS, COMMA 1 LAURA LONGO	45



## LETTURE

53

Stefano Anastasia, Ermes Antonucci, Valentina Calderone  
Xenia Chiaramonte, Elton Kalica, Luigi Manconi  
Tullio Padovani, Livio Pepino, Prison Break Project,  
Tamar Pitch, Gwénola Ricordeau, Simone Santorso,  
Jonathan Simon

CRITICA AL PANPENALISMO  
collana Quaderni, n.3, Luglio 2023  
osservatoriorepressione.info.  
No copyright



# PER UNA CRITICA AL PANPENALISMO

ITALO DI SABATO

OSSERVATORIO SULLA REPRESSIONE – INTRODUZIONE

Dalle logiche di eccezione del diritto penale liberale al positivismo, dal codice Rocco ai pacchetti sicurezza, dall'ergastolo ostativo al 41bis, dalle perenni emergenze alle nuove frontiere securitarie e del populismo penale, l'Italia, tra gli ordinamenti democratici, presenta un laboratorio originale di successione e riproduzione di dispositivi penali autoritari attraverso stagioni storiche e tradizioni dottrinali.

Allo stesso tempo, mentre il disastro sociale generato dalla crisi economica e dalla pandemia stabilizza la negazione dei diritti sociali come tratto fondamentale del nostro sistema economico e istituzionale, il lungo cammino di quelle tendenze autoritarie è giunto a un corto circuito fondamentale di negazione anche dei diritti civili, il cui aspetto più noto, drammatico e dibattuto è la vergognosa inumanità delle condizioni di detenzione nelle carceri e la corrispettiva espansione della detenzione.

La crisi, nei suoi aspetti istituzionali, sta modificando gli scenari giuridici sul piano della dialettica tra dissenso politico-sociale e istanze di ordine pubblico, rispetto a cui si assiste alla configurazione di nuove, capillari forme di controllo che irretiscono sempre più la libertà di manifestazione, sia sul piano fisico della gestione dei cortei, sia su quello della libertà di dissenso.

Anche dal punto di vista sovranazionale il diritto penale è nel fulcro di opposte spinte ed è invocato tanto a tutela della cogenza dei diritti umani fondamentali, tanto a detrimento di essi per motivi di sicurezza. Qual è, di fronte a tutti questi fattori di crisi sociale e istituzionale e all'inabissarsi delle diseguaglianze, il ruolo del diritto pe-

nale? Cosa si intende per “legalità” dal punto di vista penalistico? Esso è mero strumento di controllo nelle mani delle forze egemoni in un dato momento storico, o esistono dei limiti interni ed esterni alla sua azione che devono garantire i soggetti deboli?

Esistono ancora margini per portare conflitto dentro il suo campo d’azione?

Le sue radici ideologiche si basano sulla preservazione dei beni giuridici socialmente determinati. Come situarsi rispetto alle sue basi ideologiche e alle sue funzioni reali, sia storiche che attuali, ai mutamenti futuri?

Siamo convinti che sia possibile e necessario unire attorno a questi temi le energie accademiche critiche, i saperi tecnici e le forze conflittuali al fine di immaginare un percorso di lunga durata.

Il panpenalismo da oltre venti anni è servito da legittimazione al passaggio brutale dallo stato sociale a quello penale. La penalità è stata in campo politico – giudiziario il corrispettivo dell’iper liberismo in materia economico – sociale. Un contesto dove i forti sono diventati più forti e i deboli più deboli. Il mito della giustizia penale ha trasformato la politica nel cimitero della giustizia sociale. L’esaltazione delle qualità salvifiche del potere giudiziario ha fatto tabula rasa di ogni critica dei poteri.

Per questo il rilancio dell’azione politica alternativa e della critica sociale non può che passare per il rifiuto totale di ogni subalternità verso concezioni penali della politica, unico modo per liberare la società dagli effetti stupefacenti dell’oppio giudiziario.

# IN ORDINE PUBBLICO

GIOVANNI RUSSO SPENA  
GIURISTA

L'Osservatorio si è interessato a fondo del tema, attualissimo e grave, anche con la pubblicazione del libro *Lavora e crepa*.

Il tema fondamentale è la diffusione della custodia cautelare in carcere quale odioso strumento del potere per «insorgenze di ordine pubblico», cioè per colpire militanti ed attivisti politici critici verso il sistema. In definitiva, all'ordinamento penale è stato delegato, in assenza di mediazioni istituzionali e per la volontà repressiva del sistema, il compito di regolare i conti con il conflitto sociale, con la lotta di classe.

Verifichiamo l'applicazione sempre più frequente di misure cautelari fondate sul pericolo di reiterazione criminosa dedotta proprio dalla rilevanza politica "pubblica" dei destinatari delle ordinanze repressive. L'attuale configurazione dello "Stato penale", dello stato "di eccezione" induce la magistratura a considerare l'esecuzione delle misure coercitive come «necessaria anticipazione» della pena che verrebbe, poi, eventualmente comminata nel giudizio.

Questo meccanismo impedisce la partecipazione alla lotta politica di soggetti ritenuti dal potere "pericolosi". Il punto chiave, sul piano giuridico è: cosa si intende per pericolosità sociale? La deriva securitaria ha amplificato i criteri in forza ai quali la custodia in carcere può essere disposta: vengono valutati i carichi pendenti e addirittura le semplici denunce di polizia oppure le modalità del fatto per qualificare il soggetto come «proclive alla reiterazione».

Ad esempio la violazione degli articoli del codice penale su «violenza e resistenza a Pubblico Ufficiale» hanno colpito la libertà perso-

nale di decine di militanti, imputati per fatti avvenuti nel conflitto sociale, tenendo conto che l'unico organo pubblico con il quale l'attivista si misura sono solo le forze di polizia. Sono numerosissimi i casi di misure cautelari restrittive (arresti domiciliari e custodia in carcere). Nella stessa direzione repressiva viene valutato il pericolo di «reiterazione criminosa», che dovrebbe essere giudicato solo in base ai precedenti giudiziari, cioè le sentenze di condanna irrevocabili, in ragione del principio costituzionale di presunzione di non colpevolezza fino al passaggio in giudicato della sentenza.

Questa concezione del diritto della prevenzione è fondata sul «diritto punitivo del sospetto», sul “controllo sociale”, con l'elusione delle garanzie sostanziali e processuali. Nel mirino vi è la presunta personalità “antagonista”. Con una torsione autoritaria le misure preventive sono utilizzate come strumenti di controllo del dissenso e del conflitto sociale. Viene gravemente abbattuto il «principio di legalità», che nasce dall'accertamento delle specifiche situazioni di pericolosità. Qui vi è un vero e proprio sviamento di potere. Porto un esempio che dimostra bene la protervia repressiva: il caso dell'arresto a Roma di Di Vetta e Fagiano, due attivisti, molto noti, del movimento per il diritto all'abitare.

Grottesca la motivazione della Corte d'Appello (grottesca ma metafora di un clima): i due sono protagonisti anche di incontri con Prefetti, Questori, assessori, per trattare sul destino delle case occupate. Sono “capi” delle lotte. Quindi non viene punito un fatto, un presunto reato, ma persone, il cui reato è quello di essere note, autorevoli.

Viene calpestata anche la sentenza 177/80 della Corte Costituzionale: «il materiale probatorio ritenuto insufficiente per accertare le responsabilità penali lo è pure per le misure di prevenzione». Credo che, di fronte a questo contesto di intimidazione, di omologazione, di repressione del conflitto andrebbe riaperto il grande tema dell'amnistia e dell'indulto per i reati politico/sociali. Ne parleremo.





# LA LEGGE E IL RICATTO

MARCO LUCENTINI

AVVOCATO – OSSERVATORIO SULLA REPRESSIONE

Cercherò di esporre e riassumerne due temi: dall'abolizione del 41bis alla realtà del carcere nella dimensione del «sorvegliare e punire». Nel merito del 41bis ci sono due considerazioni utili per comprendere il fine e il contenuto del regime penitenziario duro.

La prima nasce da una esperienza professionale. Un mio assistito, estradato dalla Spagna verso l'Italia, nel carcere di destinazione riceve la visita di due carabinieri mandati dal pubblico ministero della direzione Distrettuale Antimafia che con chiarezza lo informano che: «o collabori o la tua vita da qui ai prossimi giorni si trasformerà in un inferno invivibile». Il mio assistito condotto all'incontro con l'inganno e la complicità della direzione del carcere, credeva di dover incontrare il suo avvocato, risponde che non intende collaborare. Trascorsi dieci giorni viene trasferito nel carcere di Spoleto in regime di 41bis la cui applicazione si basa anche sul ricatto. Il detenuto che non accetta di collaborare cessa un essere umano dotato dei diritti, delle facoltà e delle prerogative di persona sottoposta a regime carcerario.

## ORIGINE DEL 41bis

L'Ordinamento penitenziario italiano non risale alla metà degli anni Settanta con legge Gozzini.

Luigi Ferrajoli, una delle persone più colte e sensibili, ha ricordato come durante il regime fascista vigeva una "norma regolamentare" del 1931, ampliata nel 1937, che contiene particolari assonanze tra il regime penitenziario previsto dal fascismo e il contenuto delle misure di prescrizione che vengono imposte dal 41bis. La norma del regime

fascista e il 41bis sono improntati a criteri di assoluta disciplina e vessazione psicofisica: limitazione e controlli sui colloqui riservati solo ai congiunti prossimi e per non più di mezz'ora; lettura visto e limitazione alla corrispondenza, articoli 98 e 101; potere del direttore di stabilire quali libri i detenuti possono leggere, articoli 103 e 105; obbligo per chi non si sia dichiarato di altra religione di seguire la messa e tutte le prescrizioni della religione cattolica, articolo 140; dovere del silenzio sistema delle punizioni nelle varie forme dall'isolamento al letto di contenzione dove il detenuto veniva legato e trattenuto.

Quante di queste disposizioni, sono il "pane quotidiano" della vita di detenuti e detenute al 41bis che giorno dopo giorno viene sfigurata, violentata è facilmente verificabile. La legislazione dello stato di diritto nel disciplinare e organizzare il regime differenziato del carcere duro, richiama e fa proprie le indicazioni contenute nel regolamento penitenziario del regime fascista.

Rendere impossibile la permanenza in carcere perché la scelta sia di collaborare piuttosto che morire progressivamente: l'applicazione del 41bis è praticamente una sentenza di morte. Se questo è il quadro l'Ordinamento penitenziario merita alcune considerazioni.

La svolta che avviene nella metà degli anni '70 non è stata realizzata al termine di un processo riformatore gestito da settori illuminati del pensiero e della riflessione tecnico giuridica, ma è stata il risultato delle lotte promosse, condotte e gestite dal movimento dei detenuti con la partecipazione di tutte le carceri da nord a sud, che nel 1974 portarono la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 204, a stabilire il principio secondo cui il diritto del condannato va tutelato e devono essere verificate le condizioni, poste dal diritto, affinché nel protrarsi della realizzazione della pretesa punitiva si accerti se la quantità di pena espiata abbia assolto al fine rieducativo della pena previsto in Costituzione. Diritto deve trovare nella legge una garanzia giurisdizionale.

Sulla sentenza della Corte Costituzionale che impone il superamento del regolamento penitenziario fascista, interviene la riforma dell'Ordinamento penitenziario del 1975 che al suo interno afferma il «principio della tutela delle garanzie dell'amministrazione» con l'introduzione dell'articolo 90, l'antesignano del 41bis, perché introduce la possibilità che, in via «del tutto amministrativa» vengano sospese per interi stabilimenti e istituti penitenziari le garanzie previste dalla riforma del 1975.

E così con il decreto ministeriale n. 450, il 12 maggio del 1975 vengono istituite le carceri speciali: Favignana, Asinara, Cuneo, Fossombrone e Trani. Si aggiungeranno Novara, Termini Imerese, Nuoro e Pianosa con un decreto del dicembre 1977.

Nella notte tra il 16 e il 17 luglio 1977 con un'azione coordinata tra carabinieri e il Ministero, che allora si chiamava «di Grazia e Giustizia», in segretezza e con dispiego di ingenti forze incluso l'uso di elicotteri, prende avvio «l'operazione camoscio». Vengono deportati diverse centinaia di detenuti e detenute politici e comuni, soprattutto quelli che avevano organizzato o partecipato a rivolte, evasioni e proteste nel ciclo di lotte precedente e che avevano rapporti con organizzazioni e movimenti esterni al carcere.

Tutto come previsto dall'articolo 90. Quella notte di luglio '77 segna lo l'ampliamento della legislazione dell'emergenza. Il circuito delle carceri speciali verrà definito il «circuito di camosci» dal nome in codice dell'operazione.

Nasce il doppio regime insito nelle modalità che hanno definito l'impianto di politica penitenziaria: un regime per i detenuti sottoposti in via ordinaria all'espiazione della pena e alcune categorie precise di detenuti in applicazione dell'articolo 90.

Da allora cresce l'applicazione di regimi diversi e distinti in base a valutazioni di natura amministrativa sulla pericolosità del detenuto, sull'eventuale presenza di collegamenti con organizzazioni criminali esterne, sulle situazioni di sicurezza e tutela dell'ordine pubblico da dover mantenere all'interno delle carceri. L'articolo 41bis prevede la personalizzazione del doppio regime con una "differenza ontologica" tra gli assetti politico istituzionali dell'epoca e quelli odierni.

L'introduzione delle carceri speciali, e migliaia tra detenuti e detenute per lo più militanti delle organizzazioni combattenti, condannati per delitti contro la personalità dello Stato (in minima parte erano detenuti comuni) il legislatore includeva nel novero delle sue azioni, anche per smaltire l'affollamento all'interno delle carceri, un provvedimento di clemenza che a citare oggi suscita una sorta di ululato al-larmista. L'amnistia.

Il riferimento è alla promulgazione a cavallo del periodo di massima emergenza di due provvedimenti di amnistia uno del 78 – dpr 413 del 1978 – e poi il dpr 744 del 1981 poi seguiti da altri provvedimenti. Se nel regolamento penitenziario fascista la punizione era di natura fisica attraverso l'afflizione e l'uso di strumenti come il letto

di contenzione, oggi è di natura psichica per incidere sullo spirito e sulla capacità di autodeterminazione del detenuto fino a scegliere da che parte stare.

### **I REATI OSTATIVI**

Nell'Ordinamento penitenziario emergenziale introdotto successivamente al 1986 sono previsti i cosiddetti "reati ostativi", cioè il fatto che la condanna per un catalogo di reati impedisce al detenuto di poter accedere ai benefici previsti dall'Ordinamento stesso.

Non è solo l'elenco di reati previsti dall'articolo 4bis in relazione a situazioni di sorveglianza particolare collegate con il famigerato 41bis: il problema è che l'articolo 4bis riguarda l'accesso a tutte le misure alternative previste dalla legge Gozzini, prevedendo l'impossibilità per il detenuto di poterne fruire in assenza di una collaborazione. Non c'è scampo anche per i delitti meno gravi dal punto di allarme sociale ma considerati rilevanti.

La possibilità è collegata all'aver scontato un quantum di pena ritenuto utile ai fini del superamento di questa presunzione di pericolosità che per alcune reati è una presunzione assoluta, insuperabile.



# CONFLITTO, REPRESSIONE E COSTITUZIONE

ALESSANDRA ALGOSTINO  
DOCENTE DI DIRITTO COSTITUZIONALE  
UNIVERSITÀ DI TORINO

## DEMOCRAZIA E CONFLITTO VERSUS NEOLIBERISMO AUTORITARIO

Il riconoscimento dei conflitti che attraversano la società è precondizione e allo stesso tempo cardine di una democrazia, come quella disegnata nella nostra Costituzione, pluralista, conflittuale e sociale. Imprescindibile è la considerazione che «non c'è democrazia senza conflitto»: sono i conflitti che assicurano alla democrazia la sua vitalità, il suo legame con la materialità della storia, ricordando, con Rosa Luxemburg, come «il faticoso meccanismo delle istituzioni democratiche» possiede un potente correttivo, appunto nel vivente movimento delle masse, nella loro pressione ininterrotta».

La Costituzione riconosce il conflitto sociale, con un approccio che è insieme realista e trasformativo: muove dall'esistente e costruisce un progetto di emancipazione.

Oggi, tuttavia, viviamo nell'era della lotta – come ricordava Gallino – «condotta dall'alto per recuperare i privilegi, i profitti e soprattutto il potere». Scivoliamo sempre più lungo una china autoritaria, una rivoluzione passiva contrassegnata da un neoliberismo che stringe legami sempre più stretti con l'autoritarismo, trovando fertile terreno in un populismo attraversato da paure e plasmato da narrazioni omologanti e semplificatrici.

Il nazionalismo, con la sua identità artificiale e conservatrice, all'insegna della triade Dio, Patria e famiglia, pretende di sostituirsi al conflitto, compatta e distrae: omologa, in una logica, non di conflitto e pluralismo, ma di amico-nemico; si accompagna all'anestetizzazione

in uno stato di acquiescenza e passività. La Costituzione in questa prospettiva è una resistenza da neutralizzare, come il conflitto, che riconosce. Non a caso nel 2013, in un Report della J. P. Morgan, si legge che le costituzioni dei paesi del Sud Europa, sono troppo morbide con il diritto di protesta e troppo garantiste nel riconoscere i diritti dei lavoratori, dotate di esecutivi troppo deboli. Il TINA (*There Is No Alternative*) thatcheriano si abbatte sul dissenso, sull'espressione del conflitto; criminalizza chi, con il suo esistere, testimonia le disegualianze insostenibili del modello neoliberista, come poveri e migranti.

### IL FIL NOIR DELLA REPRESSIONE

Passività e pensiero unico, dunque, e, per chi si ostina in direzione contraria, repressione. Proviamo a ricostruire alcuni nodi del filo nero della repressione.

1) Ricorso alla categoria dell'emergenza, dell'eccezione e normalizzazione dell'emergenza, con conseguenti indebolimenti nella garanzia dei diritti. È un processo che coinvolge contesti diversi; per citarne alcuni: la legislazione antiterrorismo post 2001; la gestione dell'immigrazione (in contrasto con il carattere strutturale della stessa); la crisi sanitaria ed economico-sociale connessa alla pandemia (con il lascito, fra gli altri, dell'ampio ricorso ai Dpcm).

2) Declinazione della «sicurezza come ordine pubblico» in contrapposizione alla «sicurezza dei diritti» (nel senso della Dichiarazione francese del 1789): ovvero, non una sicurezza come terreno di garanzia dei diritti, come sicurezza sociale, ma una sicurezza nel cui nome restringere i diritti.

3) Restrizione tout court dello spazio dei diritti. Si pensi al diritto che in modo particolare veicola l'espressione collettiva del conflitto, il diritto di riunione (assemblee, presidi e cortei) e alle limitazioni introdotte con la direttiva Maroni del 2009 e la direttiva Lamorgese del 2021, che prevedono, in violazione dell'art. 17 Cost., restrizioni in ordine alle modalità e ai percorsi delle manifestazioni. Senza dimenticare, nello stesso senso, il ricorso a strumenti come le ordinanze dei sindaci (art. 54 Tuel e le ordinanze prefettizie (art. 2 Tulps).

4) Creazione di zone a divieto di accesso, sottratte alla protesta: zone rosse, aree di interesse strategico nazionale (emblematico il caso dell'area del cantiere della Tav in Val Susa, interdetta da ormai dodici anni di ordinanze prefettizie urgenti che si susseguono senza soluzione di continuità).

5) Utilizzo dello strumento penale come diritto penale del nemico.

L'elenco è lungo:

a) si incide sulla legislazione: introduzione o reviviscenza di nuove fattispecie di reato (la punizione dei *rave*, il blocco stradale), aggravamento delle pene (occupazioni di terreni ed edifici);

b) si ricorre in maniera distorta, ovvero si abusa di strumenti come le misure di prevenzione e le misure cautelari (dagli obblighi e divieti di dimora, alla sorveglianza speciale, agli arresti);

c) si utilizzano qualificazioni giuridiche inappropriate, ovvero sovradimensionate (terrorismo, strage contro la sicurezza dello Stato, resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale, associazione a delinquere, danneggiamento);

d) si devia dalla punizione del fatto, dalla considerazione della condotta, verso un diritto penale fondato sul tipo d'autore.

Un inciso su una delle ultime misure, il decreto *rave* (d.l. n. 162 del 2022, convertito in legge n. 199 del 2022), che introduce un nuovo reato (art. 633-bis), maggiormente circoscritto rispetto alla formulazione originaria, ma certamente non innocuo. Perché criminalizzare i *rave*? Vi possono essere comportamenti che si situano nello spazio dell'illegalità (e potranno essere puniti in base alle norme già esistenti, da quelle riguardanti le occupazioni alla violazione delle norme Siae al traffico di stupefacenti): anche senza aprire il discorso della disobbedienza come potenziale segnale della vivacità della democrazia, si scorge in tale misura, oltre che un'operazione di *marketing* e di distrazione, da un lato, il suo costituire un (altro) potenziale strumento contro le occupazioni, dall'altro, un accanimento legato alla considerazione che i *rave* possono ricondursi alla contro-cultura. I *rave* si inseriscono in una visione che rifiuta l'omologazione e l'economicismo, il funzionalismo del neoliberalismo, il dogma del profitto, veicolano l'idea di un divertimento che è liberazione e non industria del divertimento, sono spazi di libertà: eversivi rispetto al paradigma dominante. Questo, per tacere del fatto che si muove dal reprimere i soggetti per così dire "ai margini", o ritenuti particolarmente "fastidiosi", per estendere quindi le misure ad altri soggetti: pensiamo alla storia del daspo, o, magistralmente, alle norme e agli approcci sperimentati sui migranti e quindi dilatati (come è nel capitolo dell'amministrativizzazione della sicurezza).

6) Utilizzo in chiave repressiva del diritto civile o amministrativo: risarcimenti danni, multe, daspo urbano; ma anche "abuso" nelle identificazioni (di chi ad esempio si reca ad un corteo o vi partecipa).

7) Similmente, avviene nei rapporti di lavoro: licenziamenti, sanzioni disciplinari, vincoli al diritto di sciopero (la vicenda dei sindacalisti della logistica di Piacenza, per tutte).

8) Ricorso, in senso ampio, alla figura del nemico e alla logica dicotomica amico-nemico. Si pensi al linguaggio bellico della pandemia, alla criminalizzazione dei “no vax” e, soprattutto, all’impossibilità di contestualizzare la guerra in Ucraina (e senza complessità, storicizzazione, non c’è visione dialettica e futuro) e di criticare l’invio delle armi senza essere qualificati come “putiniani” e nemici. Possiamo ragionare in proposito di militarizzazione della democrazia: sono prove di militarizzazione pensando a un mondo sempre più diseguale, che corre verso un neoliberalismo autoritario, viepiù violento e che blinda i suoi confini interni e esterni?

9) Criminalizzazione della solidarietà: la solidarietà da principio costituzionale (art. 2) diviene azione da perseguire con strumenti penali e amministrativi. Il riferimento è in specie al codice di condotta di Minniti per (contro) le Ong che salvano vite in mare (2017), al decreto Salvini bis (d.l. n. 53 del 2019), al recente decreto Piantedosi (d.l. n. 1 del 2023, ora legge n. 15 del 2023); per tacere delle norme pensate per gli scafisti (inasprite con d.l. n. 20 del 2023), già oggetto di un’applicazione distorta ed espressione di un approccio “panpenalista” attraverso il quale “si scaricano” politiche che comportano un genocidio dei migranti e si occulta la “guerra contro i migranti”.

10) La criminalizzazione della solidarietà si accompagna alla disumanizzazione e criminalizzazione di alcune categorie di persone, le «vite di scarto» (Bauman): migranti, poveri, carcerati. E la colpevolizzazione della povertà, la messa in atto di necropolitiche, altro non sono – per usare un vecchio termine – che politiche di classe, un modo per neutralizzare e occultare il conflitto sociale. Si nega l’esistenza del conflitto: chi vive le diseguaglianze non è un oppresso, un subalterno, ma un imprenditore di se stesso che ha fallito in un sistema intoccabile; è colpevolizzato, espulso e, se del caso, represso penalmente.

## LA FORTEZZA NEOLIBERISTA E LA COSTITUZIONE

Quando si reprime chi agisce un conflitto, con azioni politiche, con la solidarietà, con il suo esistere (migranti, poveri, ...), si utilizza la legislazione come «creazione di potere» e «manifestazione diretta della violenza» (Walter Benjamin). Non c’è alternativa, non si può dissentire. Si blinda il modello neoliberalista. A blindare il sistema, contribui-

sce la «repressione preventiva» del conflitto, ovvero una repressione più sottile, ma non per questo meno opprimente, che passa attraverso le controriforme di scuola e università che ne depotenziano, se non distruggono, le potenzialità di luoghi di creazione e discussione di sapere critico; come si legge in un documento della Pantera (movimento universitario del 1989/1990 contro la riforma Ruberti), asservire la ricerca «equivale a sostenere l'impossibilità di criticare il presente». Per tacere del ruolo dell'informazione, delle politiche della paura, nel creare uno stato di acquiescenza e passività, una sensazione di impotenza; e senza scordare altresì il ruolo del sistema partitico e di una rappresentanza distorta da leggi elettorali di tipo maggioritario o dagli effetti maggioritari.

E la Costituzione che riconosce il conflitto, valorizza la partecipazione, persegue l'emancipazione, garantisce i diritti, sancisce come principio la solidarietà? La sua attuazione, dopo gli anni del disgelo (1969-1978), è stata sepolta sotto strati di permafrost e la Costituzione è diventata "alternativa", una "Costituzione antagonista".

Come reagire? Non c'è soluzione che continuare ad agire il conflitto, a esercitare pensiero critico, a disobbedire all'egemonia neoliberista e all'omologazione. Come scriveva Erich Fromm: «Nell'attuale fase storica, la capacità di dubitare, criticare e disobbedire può essere tutto ciò che si interpone tra un futuro per l'umanità e la fine della civiltà». È attraverso il dissenso, la disobbedienza, che passa la critica dell'esistente, che si può trasformare lo stato di cose presente, che può vivere un *altro* futuro, ovvero, a fronte della devastazione ambientale e della guerra, *un* futuro. La repressione è privazione di futuro.

Torniamo un momento alla Costituzione. Parlare della Costituzione oggi è fonte di disagio, e di una consapevole speranza: il disagio è quello di ragionare di un diritto inattuato, quasi di un sogno più che di una norma giuridica, di sentirsi illusi o anacronistici; la consapevole speranza deriva, invece, dal fatto che la Costituzione esprime un'utopia concreta, principi profondamente radicati nella storia.

La Costituzione è nata dalla Resistenza, da una lotta, da un conflitto; radicamento nella storia significa anche appartenenza alla dialettica della storia, con i suoi corsi e ricorsi: la Costituzione può essere argine contro la barbarie e insieme terreno su cui costruire. Sta a noi: denunciando la repressione, visibile e sotterranea, ripartendo dal conflitto.



# GOVERNARE CON LA PAURA

MARIA LUISA BOCCIA

CENTRO DI RIFORMA DELLO STATO

Ergastolo ostativo e art. 41bis, lungi dal costituire un regime carcerario di eccezione rappresentano la punta dell'iceberg di un sistema penale e penitenziario che ignora, quando non viola, i principi e le norme della Costituzione. Di questo sistema la vicenda giudiziaria e detentiva di Alfredo Cospito è stata esemplare per la rilevanza democratica, e non solo giuridica, della questione penale e carceraria.

Non è infatti solo un problema di norme da abrogare, tantomeno basterebbe ricondurne l'applicazione nell'ambito dell'eccezionalità che ne ha motivato l'introduzione. Si tratta – si tratterebbe – di invertire l'impianto e il funzionamento ordinario del penale. Negli anni si è infatti costruito un sistema alternativo a quello garantista, di penale minimo, delineato in Costituzione. Basato sull'ideologia del populismo penale ha inciso fortemente sulla costruzione sociale e culturale del crimine, del reo colpevole, del potere punitivo, della funzione e legittimazione della pena.

Nel senso comune prevale la convinzione che l'ergastolo non è pressoché mai applicato, grazie ai benefici e agli sconti e che il 41bis sia uno strumento indispensabile per colpire le organizzazioni criminali che minacciano la sicurezza dei cittadini e delle cittadine e dello Stato. Al di là dei dati, l'efficacia del carcere duro nel contrasto alle organizzazioni mafiose è smentita da due recenti fatti di cronaca: la "normale" latitanza, per quasi trenta anni del boss Matteo Messina Denaro; l'attribuzione a Cospito del ruolo, e conseguente pericolosità, di "capo" di un'organizzazione rigidamente disciplinata, contrasta palesemente con lo spirito e la storia dei gruppi anarchici.

L'attuale regime carcerario corrisponde ad una concezione semplice e pervasiva del crimine: un unico fenomeno di pericolo e minaccia della sicurezza ed una sola risposta di repressione. Dissenso, disobbedienza, conflitto: tutte le manifestazioni di disordine sono equiparate a violenza ed affrontate nella logica del penale.

Sicurezza e ordine sono l'imperativo, il messaggio martellante è la minaccia di violenza da parte dei potenziali criminali. Governare con la paura, è questo il nocciolo del patto tra il potere (legittimato all'uso del monopolio della forza) e governati/e (garantiti/e nella loro sicurezza). In società attraversate da crescenti disuguaglianze, con un legame sociale indebolito, serve spostare rabbia e sofferenza dalle cause reali alla minaccia dell'altro. Il racconto mediatico della cronaca quotidiana alimenta l'immaginario populista della tolleranza zero: basta con gli sconti di pena, le attenuanti, le misure alternative, gli indulti, le amnistie. Allarghiamo l'area del crimine e della sicurezza: più reati, sentenze più severe, pene più alte e certe, più carcere, più ergastolo.

La sicurezza coinvolge direttamente ogni cittadino/a nel comune dovere di "difendere la società", non solo rispettando le leggi, ma sostenendo e cooperando con i poteri dello Stato. Si costruisce così un'identità collettiva, quella delle persone "per bene", potenziali vittime di quelle "per male", potenziali criminali (cfr. l'efficace lettura di Tamar Pitch in *Il malinteso della vittima*, 2022). Il populismo penale è la costruzione retorica di un "noi", funzionale al consenso e al disciplinamento di società minate dall'individualismo e dalla competizione di interessi, cause prime dell'insicurezza. Prevenire e reprimere sono due facce della stessa politica, volta a colpire prima e più dei reati i potenziali autori. Una politica che ha fatto del carcere una discarica sociale, e della sicurezza una giustificazione alla restrizione dei diritti e della partecipazione. Basti citare il decreto anti *rave* o le ordinanze sul decoro urbano.

La sequenza che ha creato "il caso Cospito" è stata significativa di questa involuzione. Dalla condanna all'ergastolo per «strage contro la personalità dello Stato», per un atto senza vittime e danni rilevanti; all'esclusione delle attenuanti in quanto recidivo, pur avendo scontato la pena per il precedente reato; all'assegnazione al 41bis per la pericolosità di organizzazione, una tipologia poco e nulla rispondente alla militanza, anche violenta, degli anarchici. Si è adottato il regime carcerario più duro per i requisiti dell'autore e non per il fatto di cui è responsabile. La conseguenza è la vistosa mancanza di proporzionalità

della pena, prescritta dalla Costituzione. E la conseguente lesione della dignità della persona, principio costituzionale inderogabile, anche nella detenzione. Il senso e la funzione stessa della pena sono stati stravolti. E continuano ad esserlo, nel rifiuto reiterato di porre fine al 41bis, trasgredendo alla responsabilità dello Stato che esclude ogni afflizione del condannato, e al rispetto dell'autodeterminazione esercitata con lo sciopero della fame. È grave, e paradossale, che una scelta da sempre inscritta nelle pratiche non violente, venga rovesciata nel suo opposto: atto violento di ricatto contro lo Stato che lo autorizzerebbe, perfino, a ricorrere al trattamento sanitario obbligatorio.

In questo quadro è difficile, quanto necessario, porsi le domande fondamentali. Il «fine pena mai» che congela il tempo di vita può essere una «giusta pena»? La privazione di ogni contatto, della stessa possibilità di rapporti non è una privazione di umanità? Se il mondo non entra nel carcere non crea le *Isole carcere* – titolo di un bel libro di Valerio Calzolaio – delle quali si disinteressa? Dovremmo parlare delle pene con il linguaggio della vita, non (solo) del diritto. Lo sciopero della fame di Alberto Cospito ci ha messo di fronte a questa realtà: si tratta di singole vite, di concreti esseri umani che non possono essere ridotti a numeri, né racchiusi negli atti di cui sono ritenuti colpevoli.

Non va mai oscurato che la pena interviene su un essere umano libero e responsabile, ne limita la libertà e determina le sue condizioni di vita. Questa limitazione non può che essere parziale, non può ridurre la dignità umana in modo illimitato e irreversibile, per qualità e quantità. Se vogliamo invertire la rotta, ripartire dalla Costituzione, dobbiamo modificare il senso comune sulla pena e sul carcere. Non basta modificare le norme del codice, e neppure questo sarà un obiettivo raggiungibile se non rompiamo l'isolamento del carcere.

Concludo ricordando due esperienze concrete. Nell'autunno 2007 da senatrice promossi con un gruppo di ergastolani la campagna «Mai dire mai», con una lettera pubblica al Presidente della Repubblica nella quale ognuno di loro chiedeva «che la mia pena sia tramutata in pena di morte, stanco di morire un poco ogni giorno». Il Presidente Giorgio Napolitano rispose dalle pagine di *la Repubblica*, rivolgendosi al Parlamento, ma lo scioglimento delle Camere di lì a poco bloccò l'iniziativa. Nel dicembre del 2017 vi fu un'altra iniziativa dello stesso segno, «Digiuna per la vita»: meglio lasciarsi morire dell'inesistenza nel carcere. Come ha fatto Cospito, dovremmo ascoltare e raccogliere le voci che vengono dal carcere e unire le nostre alle loro.



# DESERTIFICARE IL CONFLITTO

CESARE ANTETOMASO  
GIURISTI DEMOCRATICI

L'attuale quadro della gestione del conflitto sociale presenta caratteri in parte noti, in parte inediti, purtroppo non in senso positivo. È capitato, e purtroppo capita che, laddove si pratici un'opposizione conflittuale, lo Stato mobiliti i propri apparati repressivi non tanto per prevenire lo scontro, quanto piuttosto talvolta, addirittura, per provocarlo.

Si pensi, da un lato, al "caso Piacenza". In quel territorio, a sei coordinatori di due diversi sindacati da tempo ivi operanti nel delicato settore della logistica, è stato contestato il reato di associazione a delinquere al fine di commettere una serie di numerosi reati fine particolarmente gravi, tra cui violenza privata, resistenza a pubblico ufficiale, interruzione di pubblico servizio e sabotaggio. Questo ha comportato anche l'applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari da parte della Gip del locale tribunale, sebbene alcuni reati (in particolare, resistenza a pubblico ufficiale e violenza privata, per loro stessa natura non preventivabili, così come d'altronde interruzione di pubblico servizio e sabotaggio) non possano ontologicamente rientrare tra le condotte costituenti il programma di un sodalizio criminoso. Un'associazione a delinquere, in pratica, ritagliata sugli stessi sindacati, o meglio sull'attività sindacale per eccellenza: ossia, quella che ha per fine la lotta per spuntare un miglior trattamento economico e condizioni di lavoro più dignitose. Agire il conflitto sul luogo di lavoro, facendo:

- proselitismo (definito addirittura «clientelismo» nell'ordinanza);
- contrattazione rigorosa con la controparte datoriale;

- attenzione a tutte le problematiche emergenti nella prestazione lavorativa;
- picchettaggio;
- spostamenti tra uno stabilimento e un altro per portare avanti comuni rivendicazioni;
- attività per la conciliazione e buonuscita;
- attività per la stabilizzazione dei lavoratori nonché altre tipiche delle dinamiche sindacali, come quella del tesseramento, diventa così un comportamento penalmente rilevante.

Se non fosse, però, che la responsabilità penale è personale. Ergo, ha perfettamente ragione chi, come Linda D'Ancona, oltre a domandarsi dove sia l'illiceità in condotte pacificamente rientranti da tempo immemore nell'attività sindacale come le campagne di tesseramento, il supporto nella mediazione etc., sostiene che gli eventuali reati di sabotaggio, con condotte ancora tutte da scandagliare (si deve dimostrare la concreta e dolosa manomissione di macchinari o strumenti delle aziende) non hanno uno scopo a se stante, ma rientrano nelle dinamiche di lotta sindacale e costituiscono azioni di forza, la cui rilevanza penale deve essere valutata singolarmente, caso per caso: proprio perché programma e scopo del sindacato non è di commettere reati, bensì di ottenere migliori condizioni di lavoro.

Per tal modo, si registra una sorta di strabismo inquisitorio: si confonde la condotta tipica di alcuni reati, come quelli di sabotaggio e violenza privata, per la finalità perseguita dai sindacalisti, così perdendo di vista il reale scopo delle condotte: costringere la controparte datoriale ad addivenire a patti con il gruppo sindacale che persegue obiettivi di tutela della collettività dei lavoratori aderenti; fino a giungere all'aberrazione di obliterare il reale scopo della lotta sindacale, costruendo l'esistenza di un programma criminoso su azioni puramente eventuali (come le ricordate resistenze a pubblico ufficiale), non programmate né programmabili al momento della nascita dell'associazione, il cui unico elemento unificante è rappresentato dal perseguimento di uno scopo del tutto lecito e costituzionalmente garantito.

Altro settore "caldo" è quello dei procedimenti nei confronti delle e degli ecoattivisti. In particolare, l'episodio di gennaio, con il lancio di vernice idrosolubile sulle pareti del Senato fa riflettere: i responsabili vengono immediatamente arrestati, con l'accusa di danneggiamento aggravato.

Il sovradimensionamento delle qualificazioni giuridiche, una prassi purtroppo costante della Procura sabauda, irrompe dunque anche nella Capitale.

Se il danneggiamento (reato previsto e punito dall'art. 635 del codice penale) comporta un'alterazione pressoché irreparabile del bene danneggiato, o comunque la sua inservibilità, anche temporanea, allora va da sé che nel caso specifico la contestazione più adeguata sarebbe stata quella di imbrattamento (art. 639 c.p.), in cui il danno è agevolmente rimediabile, così come è puntualmente avvenuto a seguito di una banale ripulitura con acqua.

La differenza è sostanziale: l'imbrattamento è punito con la pena della reclusione fino a sei mesi; il danneggiamento con quella della reclusione fino a tre anni e, nelle forme aggravate, consente l'arresto in flagranza. Il secondo dei "decreti sicurezza" a firma Matteo Salvini (d.l. n. 53 del 2019) è inoltre intervenuto puntualmente per introdurre come aggravante, al terzo comma dell'art. 635, l'ipotesi in cui il danneggiamento avvenga in occasione di manifestazioni pubbliche: qui, la pena aumenta fino a cinque anni.

Si comprende allora l'ennesima stretta securitaria: non saremo nella Turchia di Erdogan; non ancora, perlomeno. Nondimeno, il panpenalismo, la penalizzazione, la criminalizzazione del conflitto viene adoperata per desertificare la partecipazione, per ridurre ai minimi termini l'agibilità politica, come avvenne già a seguito delle grandi manifestazioni giovanili del 2010-11.

La risposta ad azioni dirette nonviolente diventa, in questo caso, l'occasione per irrogare una quantità impressionante di quelle misure di prevenzione di fronte alle quali il resto dell'Europa – comprensibilmente – inorridisce: fogli di via e sorveglianza speciale in primis, fino ad arrivare alla contestazione di reati che prevedono ora pene gravissime, come ad esempio il blocco stradale, con pena della reclusione fino a dodici anni, sempre grazie al decreto sicurezza di Salvini del 2018, che intensifica una spirale repressiva la quale, partita da Maroni e passata per Minniti, arriva appunto a Salvini, Lamorgese ed ora Piantedosi.

A fronte di tutto questo, ancora una volta ci viene chiesto, io credo, di operare una controffensiva culturale, per rivendicare l'intangibilità dei principi cardine di un ordinamento che si vuole democratico. E ciò nel rispetto di una legalità che non è quella del «Dottore» del film

capolavoro di Elio Petri *Indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto*, per cui lo Stato deve essere «a guardia della legge che vogliamo immutabile, scolpita nel tempo!» e la «repressione è civiltà»; bensì, della legalità repubblicana, per la quale ogni spazio di partecipazione, anche conflittuale, va salvaguardato.

Per cui, in primo luogo la polizia di uno Stato democratico non deve avere come obiettivo quello di desertificare ed annientare qualsiasi forma di conflitto sociale, pena una distorsione in senso autoritario delle regole democratiche a tutti i livelli: sul lavoro, nelle scuole e vieppiù nelle istituzioni totali, in primo luogo le carceri.

Allo stesso tempo, gli operatori dell'informazione dovranno maneggiare con cura questo terreno, dove avviene una sorta di rimodulazione della percezione del conflitto sociale nell'opinione pubblica. Le lotte sindacali, studentesche, ecologiste non sono questioni di ordine pubblico. Perlomeno non di primo acchito: ma rivendicazioni che vanno lette nel merito delle questioni.

L'uso della libertà minaccia da tutte le parti i poteri tradizionali, le autorità costituite... L'uso della libertà, [...] ci impedisce di espletare liberamente le nostre sacrosante funzioni. Noi siamo a guardia della legge che vogliamo immutabile, scolpita nel tempo. Il popolo è minorenne, la città è malata, ad altri spetta il compito di curare e di educare, a noi il dovere di reprimere! La repressione è il nostro vaccino!

Dal film, *Un cittadino al di sopra di ogni sospetto*, di Elio Petri, 1970.

# DALLA REPRESSIONE DEL CONFLITTO, ALLA REPRESSIONE DEL DISSENSO

FRANCESCA TRASATTI  
AVVOCATO

Fino ai primi anni Settanta del secolo scorso, il conflitto sociale e le lotte per allargare i diritti hanno trovato spazio sia nella Costituzione formale che in quella materiale. Nel clima costruito ad arte, negli ultimi cinquant'anni, dell'emergenza continua, il conflitto sociale è stato invece rappresentato e ridotto a patologia, affrontato come problema di ordine pubblico. Emergenza è la ridefinizione continua da parte del potere costituito del «nemico pubblico», grazie alla quale la violazione e addirittura la sospensione delle libertà individuali e dei diritti collettivi vengono rese non solo accettabili ma anche necessarie e auspicabili per l'opinione pubblica<sup>1</sup>.

La guerra rappresenta l'ultimo stadio della inarrestabile serie emergenziale ed è proprio ricorrendo al simbolismo bellico e di «tolleranza zero» del nemico di turno<sup>2</sup> che sono state narrate le altre emergenze succedutesi nel tempo: guerra al terrorismo, guerra alla mafia, guerra alla droga, alla microcriminalità, ai migranti, ai poveri e ai marginali, guerra al Covid. Tale narrazione coinvolge non solo i governi, di qualsiasi colore, e il potere giudiziario ma anche i mezzi di comunicazione e i singoli cittadini e cittadine. In questa rappresentazione, la paura diviene elemento centrale e determina l'arruolamento volontario; ciascuno è allo stesso tempo recluso e guardiano altrui. Lo abbiamo visto durante la pandemia: anziché risolvere i problemi del sistema sanitario pubblico e dei trasporti o fermare la produzione per evitare i contagi sui posti di lavoro, si è invece focalizzata l'attenzione prima sui giovani e la *movida* e poi sui *runner*, affidando a generali dell'esercito le posizioni chiave della *governance* dell'emergenza e usando le forze

armate per il controllo dell'ordine pubblico. La dilagante militarizzazione della società e l'utilizzo di esercito e forze di polizia per fronteggiare lo "stato di guerra" contro il virus hanno contribuito ad alimentare il consenso, o la disattenzione generale, verso l'indirizzo di sempre maggiori risorse pubbliche per le spese militari e il rafforzamento di dispositivi securitari come, ad esempio, sistemi di videosorveglianza e droni<sup>3</sup>.

Nel clima di insicurezza costantemente alimentato, non trovano più spazio ragionamenti complessi e articolati: o si è completamente e acriticamente piegati sulle politiche governative o si è complottisti e negazionisti. La stessa dinamica si è ripetuta per la guerra tra Russia e Ucraina. Anche in questo caso, nel dibattito pubblico, è venuta meno qualsiasi legittimità delle letture critiche rispetto all'invio di armi e al massiccio aumento delle spese militari; chi contesta la corsa agli armamenti e l'invio di armi viene silenziato o schiacciato su posizioni filo putiniane. Si è così compiutamente realizzato il passaggio dalla criminalizzazione del conflitto sociale a quella del dissenso, anche se manifestato attraverso modalità non conflittuali. Tale processo ha avuto inizio con il graduale smantellamento dello Stato sociale e la progressiva riduzione ai soli compiti di polizia e giustizia delle funzioni di base dello Stato, a discapito sia della difesa e del rispetto dei diritti acquisiti che della soddisfazione di tutti gli altri bisogni della collettività, bisogni sociali, lavorativi, sanitari, abitativi, educativi e culturali<sup>4</sup>.

Le continue campagne di allarme hanno indotto a mescolare criminalità, povertà e immigrazione, quando, in realtà, non è la criminalità a essersi intensificata ma è lo sguardo rivolto dalla società a certe illegalità di strada ad essere mutato. Le categorie di scarto – giovani disoccupati delle periferie degradate, mendicanti e senza tetto dei quartieri centrali, nomadi e tossicodipendenti, stranieri senza permesso di soggiorno – hanno assunto sempre maggiore centralità nel discorso pubblico. La loro presenza è divenuta tanto indesiderabile quanto i loro comportamenti intollerabili poiché vengono percepiti come «l'incarnazione vivente e minacciosa dell'insicurezza sociale generalizzata, prodotta dalla disgregazione del lavoro salariato»<sup>5</sup>.

Ad uno Stato che assolveva al compito di contrapporsi ai cicli recessivi dell'economia di mercato, di proteggere le fasce più vulnerabili, di ridurre le ineguaglianze più profonde e promuovere la solidarietà è subentrato uno Stato che esalta la competizione e la re-

sponsabilità individuale, premia i *vincitori* per la loro forza e colpisce gli *sconfitti*, sottolineandone le mancanze caratteriali o comportamentali<sup>6</sup>. È all'interno di questa trasformazione che la colpevolizzazione e punizione dei soggetti marginali, fragili e di coloro che si pongono in termini critici rispetto al pensiero unico dominante assurge a politica sociale. L'intervento pubblico che si vorrebbe far credere minimo è in realtà più incisivo che mai nell'unico obiettivo perseguito, quello di sorvegliare e far rispettare la legge. I pacchetti sicurezza, adottati dai Ministri dell'interno che si sono susseguiti negli anni, vanno tutti in questa direzione.

Ogni Governo, sia di destra che di sinistra, ha aggiunto un tassello alla progressiva restrizione delle libertà individuali e collettive. Migliaia di persone che si trovano a combattere con la mancanza di lavoro, di un'abitazione, di un'adeguata assistenza sanitaria, con lo svilimento dell'istruzione pubblica, la precarietà e la povertà dei salari, la privatizzazione e la svendita dei beni comuni, la devastazione dell'ambiente e dei territori sono oggi sottoposte a procedimenti penali o a misure di polizia.

Con il venir meno di diritti e tutele, diventa, infatti, necessario predisporre un sistema giuridico in grado di prevenire il dissenso, isolandone i possibili protagonisti, e reprimere direttamente le forme di resistenza, quando esse si rendono visibili. Il disegno di legge di iniziativa governativa in materia di sanzioni per la distruzione o il deturpamento di beni culturali o paesaggistici<sup>7</sup>, discusso in senato il 12 luglio, rappresenta l'ultimo passaggio del percorso fin qui sommariamente delineato. Il testo di legge costituisce, infatti, un attacco diretto alla libertà di assemblea e di protesta, garantite sia dall'Ordinamento italiano che dagli strumenti normativi internazionali ed europei.

La proposta intende punire le stesse condotte già previste dal codice penale a tutela dei beni culturali o paesaggistici, aggravandone ulteriormente l'impianto sanzionatorio e aggiungendo una sanzione amministrativa alla pena detentiva quando il deturpamento sia commesso in occasione di manifestazioni svolte in luogo pubblico o aperto al pubblico. Si prevedono specifiche sanzioni per l'imbrattamento di teche, custodie e altre strutture per l'esposizione di beni culturali. Tali norme hanno un evidente effetto criminalizzante dell'attivismo e della disobbedienza civile. L'azione governativa, volta alla repressione delle proteste pacifiche, era stata già esercitata con l'adozione, in procedura d'urgenza, del cosiddetto decreto anti *rave*<sup>8</sup>, che aveva introdotto spro-

porzionate restrizioni alla libertà di riunione. La nuova proposta di legge risulta essere ancora più allarmante perché risponde al chiaro intento di criminalizzare l'attivismo ambientalista e creare un effetto deterrente sulle proteste contro la crisi climatica e la difesa dell'ambiente. Sembra, quindi, più che mai necessario e improrogabile costruire una risposta politica, da parte di militanti e attivisti insieme a sociologi e giuristi, che metta in discussione la sfera del giuridico e della legalità. Non vi saranno, infatti, più margini per portare avanti una critica dell'attuale società neoliberista se non saremo in grado di opporci al sistema penale e repressivo che la sostiene. Per restituire legittimità alle istanze di giustizia sociale e ambientale, occorrerà intervenire anche sul piano culturale. Contrapporre alla narrazione dominante, che indica le politiche fino ad oggi portate avanti come le uniche possibili, un modello di società alternativo, difendendo ed esercitando il diritto al dissenso e lavorando collettivamente per recuperare gli spazi dell'agibilità politica di chi costruisce conflittualità.

## NOTE

1. Luther Blisset Project *Nemici dello Stato*, Derive Approdi, Roma 1999.
2. Dottrina lanciata dal sindaco di New York Rudolph Giuliani. Per approfondire Loïc Wacquant *Parola d'ordine: tolleranza zero*, Feltrinelli, Milano 2000.
3. Autori vari, a cura di Osservatorio sulla Repressione *Umanità a perdere*, Momo edizioni, Roma, 2021.
4. Tra «le funzioni di base dello Stato» Max Weber individuava: «elaborazione della legge, rispetto della sicurezza e dei diritti conquistati, difesa armata contro le aggressioni esterne e amministrazione degli interessi igienici, educativi, sociali e culturali dei suoi membri», Max Weber *Economia e società*, Edizioni di Comunità, Milano 1961.
5. Loïc Wacquant *Punire i poveri*, DeriveApprodi, Roma 2006.
6. Ibidem. Modello di Stato definito da Loïc Wacquant «neodarwinista».
7. C.d. DdL. «Eco-vandali» n. 693/2023.
8. Legge 199/2022.

# IL CARCERE PUÒ ESSERE ANCORA PIÙ DURO

PAOLA BEVERE

ASSOCIAZIONE ANTIGONE

Il 24 marzo 2023 è stato pubblicato il report del Cpt (The european Committee for the prevention of torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment)<sup>1</sup> sulle carceri italiane. Nella sintesi si evidenzia come il sovraffollamento carcerario rimanga un dato costante in Italia, che al momento della visita del Cpt, ammontava al 114%, rispetto alla capienza regolamentare di 50.863 posti. Il Cpt ha ribadito che è necessaria «una strategia coerente più ampia, che copra sia l'ammissione in carcere, sia il rilascio, per assicurare che la detenzione sia veramente la misura di ultima istanza».

Nel 2022 vi è stato il triste *record* di suicidi in carcere, 84 persone si sono tolte la vita in un anno, il dato è probabilmente da attribuire, da un lato, al sovraffollamento e, dall'altro, ad un carcere post-covid che vede poche attività trattamentali.

In questo continuo quadro emergenziale (la dichiarazione di «stato di emergenza» delle carceri italiane risale al 13 gennaio 2010)<sup>2</sup> delle nostre patrie galere, il Governo non ha dato segni confortanti, in quanto all'inizio della sua legislatura, il 31 ottobre 2022, ha emanato il decreto – legge cd. anti *rave*, che – oltre ad introdurre una nuova fattispecie di reato (*panpenalistica*) – ha modificato l'art. 4bis dell'Ordinamento penitenziario, inserendo il divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborino con la giustizia<sup>3</sup>. In linea con questo approccio securitario è stato confermato il regime del 41bis ad Alfredo Cospito – in attesa di giudizio per strage politica, ex art. 285 del codice penale – il quale aveva iniziato lo sciopero della fame il 20 ottobre 2022, portando all'attenzione

dell'opinione pubblica l'istituto del regime detentivo speciale. L'Associazione Antigone ha segnalato il caso Cospito al Comitato europeo per la prevenzione della tortura (Cpt) e pubblicato un dossier sulla normativa, con proposte di modifica<sup>4</sup>, in quanto ritenuta in parte incoerente con l'obiettivo del regime.

L'art. 41bis della legge n. 354 del 26 luglio 1975 (l'Ordinamento penitenziario), è stato introdotto dalla legge 663/1986 (legge Gozzini) e inizialmente prevedeva un regime speciale a carattere temporaneo, per la durata di tre anni dall'entrata in vigore, ma a ogni scadenza l'art. 41bis è stato prorogato e poi reso permanente nel 2002.

In base al primo comma dell'art. 41bis, «in casi eccezionali di rivolta o di altre gravi situazioni di emergenza», con il provvedimento del Ministro della Giustizia si sospende «l'applicazione delle normali regole di trattamento dei detenuti» al fine di ripristinare «l'ordine e la sicurezza». Quindi nasceva come un'ipotesi trattamentale eccezionale, ma il secondo comma – introdotto con la legge 356/1992 – prevede la facoltà del Ministro della Giustizia di sospendere con decreto anche «nei confronti dei detenuti per taluno dei delitti previsti dall'art. 4bis o comunque per un delitto che sia stato commesso avvalendosi delle condizioni o al fine di agevolare l'associazione di tipo mafioso, in relazione ai quali vi siano elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con «un'associazione criminale», «terroristica o eversiva», l'applicazione delle regole di trattamento e degli istituti previsti dalla presente legge che possano porsi in concreto contrasto con le esigenze di ordine e di sicurezza». Il provvedimento del Ministro della Giustizia ha durata di quattro anni ed è prorogabile per periodi successivi di due anni. Gli altri commi dell'articolo disciplinano le sezioni speciali, la censura della corrispondenza, le modalità dei colloqui nonché la limitazione della socialità.

Inoltre, con la legge n. 94 del 2009 è stata stabilita una deroga alla competenza territoriale del Tribunale di Sorveglianza sui reclami; competenza che si radica, non secondo la generale regola del luogo ove è ristretto il condannato, ma per tutti i casi di reclamo avverso il regime del 41bis, presso il Tribunale di sorveglianza di Roma, in contrasto con il principio del «giudice naturale» ex art. 25 Cost.

È stato osservato, anche, che i «motivi» e le «esigenze» di «ordine e sicurezza» – richiamati sia in chiave di presupposti dell'applicazione dell'art.41bis, che in sede di definizione dei suoi possibili contenuti – presentano una vaghezza incompatibile con la tassativa previsione

dei casi di limitazione della libertà personale richiesta dall'art. 13 Cost. e con il principio di legalità della pena (e della misura di sicurezza) di cui all'art. 25 co.2(-3) Cost<sup>5</sup>.

Infine, a corollario della norma, vi è la circolare Dap n. 5931938 del 7 febbraio 1997 che disciplina dettagliatamente il corredo delle celle. Sul punto il Garante nazionale dei diritti delle persone detenute ha osservato che alcune restrizioni «non appaiono allineate alla finalità del regime: il diametro massimo di pentole e pentolini, la disponibilità oraria, con consegna al mattino e ritiro alla sera, di oggetti per l'igiene personale, il numero di matite o colori ad acquarello detenibili nella sala pittura (non oltre 12), il numero di libri (4), le dimensioni e il numero delle fotografie che si possono tenere nella camera, il divieto di affissione alle pareti e alle altre superfici di fogli e fotografie, salvo 'una singola fotografia di un familiare', l'esclusione dell'acquisto di alcuni quotidiani a diffusione nazionale<sup>6</sup>».

L'obiettivo del regime speciale dovrebbe essere solo quello di interrompere i contatti e le comunicazioni interne ed esterne con le organizzazioni criminali, in modo da scongiurare la commissione di altri reati. Nel caso di Alfredo Cospito si trattava, invero, di una scelta di politica criminale (inizialmente presa dalla Ministra Cartabia nel maggio 2022), ma non giuridica. Questa è conseguenza della natura ambigua dell'istituto del 41bis, che è di competenza del potere esecutivo e non di quello giudiziario, creando un'anomalia rispetto alla divisione dei poteri dello Stato.

La Corte costituzionale è intervenuta più volte sull'art.41bis, in particolare lo ha dichiarato parzialmente illegittimo in relazione alla violazione del diritto di difesa, per la limitazione dei colloqui con i difensori e la sottoposizione a visto di censura della corrispondenza con gli stessi; mentre nel 2020, in rapporto al divieto di scambiare oggetti all'interno dello stesso «gruppo di socialità» (composto da non più di quattro persone e si incontra solo per due ore al giorno)<sup>7</sup>.

Il Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale ha sempre ritenuto la legittimità del regime speciale, ma solo all'interno del suo perimetro assegnato dalla legge. Di recente, il Garante ha ribadito la «necessità di una riflessione integrale sulla legge. In particolare, sulla compatibilità di tale regime con il diritto alla finalità rieducativa della pena<sup>8</sup>». Inoltre, ha «riscontrato condizioni diverse che rischiano di assumere di fatto una connotazione di 'pena corporale', non consentita dal nostro ordinamento, anche come

implicita conseguenza del comma 4 dell'articolo 13 cost.: le schermature alle finestre delle stanze detentive che impediscono un sufficiente passaggio di luce e aria naturali, l'assenza di qualsiasi elemento di stimolo visivo, la miseria di molti cortili, la presenza ossessiva di grate a totale copertura degli stessi, l'angustia delle cosiddette sale di socialità».

Il regime speciale è in gergo definito «carcere duro», ma il carcere è sempre duro, non necessita di maggior asprezza, anzi. Anche a fronte di una condanna per reati gravi, la pena non può essere contraria al senso di umanità e deve sempre tendere al reinserimento sociale del condannato. Com'è noto, infatti, la sospensione in tutto o in parte dell'Ordinamento penitenziario ai sensi dell'art. 41bis., non sospende anche l'art. 27 Cost. comma 3. Sul punto il Garante nazionale ha raccomandato, nel rapporto citato, «di non definire mai il regime detentivo speciale quale 'carcere duro' perché questo concetto implica in sé la possibilità che alla privazione della libertà – che è di per sé il contenuto della pena detentiva – possa essere aggiunto qualcos'altro a fini maggiormente punitivi o di deterrenza o di implicito incoraggiamento alla collaborazione. Fini che porrebbero l'istituto certamente al di fuori del perimetro costituzionale».

In Italia ci sono dodici istituti penitenziari con sezioni speciali ex art. 41bis, che ad oggi ospitano circa 740 detenuti (tra cui 12 donne, distribuite in 60 reparti), numero costante negli anni, che principalmente vede ristretti coloro che hanno commesso delitti di stampo mafioso, ma solo in 4 ristretti sono in tale regime per altre fattispecie penali. Il rischio concreto è che possa diventare uno strumento di politica criminale, per questo bisognerebbe applicare prima i circuiti di alta sicurezza e solo dopo l'eventuale inefficacia di questi, in via residuale, prevedere l'emissione del decreto che irroga il regime ex art. 41bis, ma ciò potrebbe evidenziare la scarsa fiducia nel sistema penitenziario, forse per questo il Ministro della giustizia previene, con un carcere più *duro*.

Alfredo Cospito con lo sciopero della fame ha lottato contro questo carcere ancora più duro, per una pena detentiva umana e dignitosa, in ossequio al dettato costituzionale ex art. 27 Cost. comma 3.

## NOTE

1. [https://www.coe.int/en/web/cpt/-/council-of-europe-anti-torture-committee-cpt-publishes-report-on-its-2022-periodic-visit-to-italy+](https://www.coe.int/en/web/cpt/-/council-of-europe-anti-torture-committee-cpt-publishes-report-on-its-2022-periodic-visit-to-italy)

2. V. <https://www.mondoperaio.net/uncategorized/verso-una-pena-detentiva-umana/>

3. <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/12/30/22G00209/sg>

4. <https://www.antigone.it/news/antigone-news/3465-41-bis-il-dossier-di-antigone>


5. *Problemi di legittimità dell'art. 41bis* di Antonio Cavaliere <https://rivistacriticadeldiritto.it/?p=1915>

6. [https://www.garantenazionaleprivatiliberta.it/gnpl/pages/it/homepage/dettaglio\\_contenuto/?contentId=CNG15133&modelId=10021](https://www.garantenazionaleprivatiliberta.it/gnpl/pages/it/homepage/dettaglio_contenuto/?contentId=CNG15133&modelId=10021) <https://www.garantenazionaleprivatiliberta.it/gnpl/resources/cms/documents/81392cecb9caabacb60ff014573ca074.pdf>

7. *Problemi di legittimità dell'art. 41bis* di Antonio Cavaliere <https://rivistacriticadeldiritto.it/?p=1915>

8. [https://www.garantenazionaleprivatiliberta.it/gnpl/pages/it/homepage/dettaglio\\_contenuto/?contentId=CNG15133&modelId=10021](https://www.garantenazionaleprivatiliberta.it/gnpl/pages/it/homepage/dettaglio_contenuto/?contentId=CNG15133&modelId=10021) <https://www.garantenazionaleprivatiliberta.it/gnpl/resources/cms/documents/81392cecb9caabacb60ff014573ca074.pdf>





# GENESI ED EVOLUZIONE DELL'ART.4bis COMMA 1

LAURA LONGO

EX MAGISTRATO DI SORVEGLIANZA

Le leggi dettate dall'emergenza hanno introdotto nell'Ordinamento penitenziario discipline fortemente illiberali che nel tempo hanno esteso trattamenti punitivi diversi e vessatori.

Pur essendo previste in taluni casi, fin dall'origine, forme di esecuzione di reclusione maggiormente coercitive nel loro contenuto, veniva comunque garantito un trattamento giuridico uguale per tutti i detenuti.

La distinzione, basata sulla tipologia dei reati, venne per la prima volta operata con il d.l. 191/92 convertito nella legge 203/91, che introdusse l'art. 4bis con il quale, per i delitti «di maggiore allarme sociale» ivi indicati, ai fini dell'ottenimento dei benefici penitenziari venivano elevati i limiti di pena minimi da espriare. La rottura di tale sistema si ebbe però solo con il d.l. 306/92 dell'8 giugno 1992 emesso dopo la strage di Capaci, convertito nella legge n. 356 /92, con il quale veniva modificato l'art. 4bis ed introdotta, per l'accesso ai benefici, la condizione della collaborazione con la giustizia, salvo i casi in cui questa fosse *impossibile o inesigibile*. Dunque, uno sbarramento, del tutto estraneo al percorso rieducativo che, ove non superato, costringeva il condannato a scontare l'intera pena in ambito esclusivamente carcerario. Il detenuto veniva posto in una condizione di «coercizione morale» essendogli richiesto, per l'ottenimento dei benefici, di operare etero-incriminazioni ed esporsi eventualmente ad autoincriminazioni, in violazione del diritto al «silenzio» che, sebbene esplicitamente riconosciuto per la sola fase processuale, deve intendersi valore di civiltà giuridica non derogabile. La decisione di non collaborare, seppur

deprecabile anche per le pene temporanee, ha prodotto effetti drammatici per i condannati all'ergastolo, rendendo in concreto *perpetua* tale pena. È il caso del cosiddetto *ergastolo ostativo*, che dal '92 ha destinato numerosissimi detenuti ad una vita senza speranza.

Nel corso degli anni si è assistito ad un progressivo ampliamento dell'ambito di applicazione dell'art. 4bis esteso ad altri numerosi delitti, come quelli commessi a scopo di terrorismo etc., che mostra la pericolosa tendenza della politica criminale a legittimare pene diverse e più afflittive, in violazione del principio costituzionale di tassatività e legalità della pena.

Ed arriviamo al recente decreto-legge n. 162/2022, convertito nella legge 199/2022. Il decreto è stato emesso per rimodellare parte dell'art. 4bis in maniera conforme ai principi dettati dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 253/2019. Tale pronuncia aveva censurato il carattere *assoluto* della presunzione di persistenza di pericolosità sociale desumibile dalla mancata collaborazione con la giustizia. La legge di riforma ha eliminato, dunque, la collaborazione quale unica condizione per l'ottenimento dei benefici, ma le condizioni di accesso agli stessi sono state fortemente inasprite e rese di difficilissima, se non addirittura impossibile, realizzazione. Viene posto a carico del condannato l'onere di adempimenti e di allegazioni di tale portata e gravosità da scoraggiare, se non da impedire del tutto, l'accesso alle esperienze trattamentali esterne.

Per tutti i benefici, senza alcuna distinzione tra istituti di diversa natura e finalità (permessi premio, misure alternative e liberazione condizionale), il condannato, fin da subito, dovrà infatti provare: l'adempimento delle obbligazioni civili e di riparazione pecuniaria; dovrà egli stesso fornire elementi che consentano di escludere «*l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata e con il contesto nel quale il reato è stato commesso*», nonché, per i reati di carattere associativo, il «*pericolo di ripristino di tali collegamenti anche indiretti o tramite terzi*»; insomma una vera e propria prova "diabolica" posta a carico del condannato se si considera la difficoltà di fornire tali elementi dopo un lungo periodo di reclusione e di separazione dal contesto di origine. In altre parole, essi costituiscono per il condannato delle vere e proprie "forche caudine" sotto le quali inesorabilmente cadere. Il mancato superamento di tali sbarramenti impedirà di prendere in esame il merito dell'istanza, con conseguente e rinnovato svilimento della significatività del percorso rieducativo frattanto compiuto dal

detenuto. In più la norma prescrive una complessa istruttoria che richiederà tempi particolarmente lunghi per le trasmissioni delle informazioni e dei pareri della Dda e Dna per i quali viene stabilito un termine di sessanta giorni, prorogabile ad ulteriori trenta. Nel caso poi, in cui all'esito dell'istruttoria dovessero emergere indizi dell'attualità di collegamenti o del pericolo di ripristino di essi, viene concesso al condannato – realizzandosi così lo sberleffo più atroce – l'onere del tutto improbabile di fornire «*idonei elementi di prova contraria*»(ulteriore prova diabolica).

Un piccolo esempio chiarirà meglio la specifica intenzione del legislatore di ostacolare percorsi esterni per i condannati «non collaboranti»: per le modifiche dell'art. 21 dell'Ordinamento penitenziario (lavoro all'esterno) e per la concessione di permessi premio successivi al primo, l'istruttoria ha un'efficacia temporale limitata ad un periodo di soli tre mesi, dopo i quali la stessa dovrà essere rinnovata, spezzando il senso della progressività del trattamento.

In tale configurazione, effetti più drammatici si produrranno, ancora una volta, nei confronti dei condannati alla pena dell'ergastolo. Per la concessione della liberazione condizionale, infatti, la nuova legge, oltre a prevedere le difficili condizioni prima esaminate, ha elevato la soglia di pena da spiare, portandola da ventisei a trenta anni ed aumentato il periodo di libertà vigilata da cinque a dieci anni. L'innalzamento dei limiti si mostra del tutto irragionevole considerato che le numerose acquisizioni imposte dalla riforma già consentono – laddove positive – di escludere, con un grado di probabilità prossima alla certezza, l'attualità dei collegamenti con la criminalità organizzata e di provare il “sicuro ravvedimento” del soggetto. Per i condannati all'ergastolo per i delitti del 4bis, dunque, la speranza di recupero della libertà e di ritorno alla vita sociale si rivela tristemente vana e del tutto illusoria. Il limite di pena da spiare resterà quello previsto dalla legge previgente nei confronti dei condannati per un delitto commesso prima dell'entrata in vigore della legge nei cui confronti sia riconosciuta l'impossibilità o inesigibilità della collaborazione (disposizioni transitorie).

Dobbiamo augurarci che la Corte costituzionale, nel valutare la natura “perpetua” della pena, come definita dal codice penale e considerate le difficoltà che essa in concreto possa perdere il carattere di perpetuità, la dichiari finalmente incompatibile con la Costituzione che non ammette il carcere a vita, ponendosi esso in contrasto con il

«senso di umanità» e con la finalità rieducativa della pena, sanciti dall'art. 27 della Costituzione. Possiamo amaramente affermare che per l'ergastolano sembrano valere i versi dell'inferno di Dante «io non mori' e non rimasi vivo»!

### **GENESI ED EVOLUZIONE DELL'ART. 41bis COMMA 2 DELL'ORDINAMENTO PENITENZIARIO**

L'art. 41bis, introdotto con la legge n 663/86, abrogando lo storico e noto art. 90, attribuiva al Ministro della giustizia «in casi eccezionali di rivolta o altre situazioni di emergenza, la facoltà di sospendere in un istituto penitenziario» o in parte di esso le normali regole di trattamento per assicurare l'ordine e la sicurezza interna al carcere.

Con il ricordato decreto-legge 306/92 è stato aggiunto all'art.41bis un secondo comma che, nell'attuale formulazione, attribuisce al Ministro lo stesso potere di sospensione delle normali regole trattamentali nei «confronti di detenuti e internati» per i delitti del 4bis qualora emergano elementi tali da far ritenere «la sussistenza di collegamenti con una organizzazione criminale o terroristica». Il nuovo regime di 41bis, pur essendo stato da sempre propagandato come diretto al solo contrasto contro le organizzazioni mafiose, può applicarsi a tutti i delitti "ostativi" di cui all'art. 4bis.

Le due norme – 4bis e 41bis comma 2 – sono infatti tra loro collegate, costituendo la prima il presupposto giuridico per l'applicazione dell'altra. Ne consegue che il progressivo ampliarsi del campo applicativo del 4bis può pericolosamente comportare anche l'ampliamento di applicazione del regime dei cui all'art. 41bis, come già accaduto per i delitti di terrorismo.

L'istituto, che doveva avere carattere temporaneo ed eccezionale, con la legge n.279/2002 è stato inserito nell'Ordinamento penitenziario in modo permanente. Le restrizioni, che avrebbero dovuto essere solo quelle «necessarie» per raggiungere l'obiettivo di prevenire il pericolo di veicolazioni di messaggi verso l'esterno, si risolvono invece, come si vedrà, in un inaccettabile sistema di inutili vessazioni e di gratuite invasività. L'aver reso il 41bis "simbolo" della forza dello Stato nella lotta contro la mafia, ha finito con il consolidare una cultura giustificativa di pene di specie diverse e maggiormente afflittive (il c.d. carcere duro). Sul punto va ricordato che la nostra Costituzione (artt. 13 e 27), la Convenzione europea dei Diritti dell'uomo (art. 3) ed ora anche il nostro codice penale (reato di tortura previsto dall'art. 613bis)

fanno espresso divieto di ogni violenza fisica e morale nei confronti delle persone «sottoposte a restrizioni di libertà»; di pene «contrarie al senso di umanità» e di «trattamenti disumani e degradanti». Lo stesso Ordinamento penitenziario sancisce che il trattamento «deve essere conforme ad umanità e deve assicurare il rispetto della dignità della persona»; «ad ogni persona privata della libertà sono garantiti i diritti fondamentali; è vietata ogni violenza fisica e morale». La reclusione in carcere dovrebbe dunque comportare solo la privazione della libertà personale e non la violazione dei diritti fondamentali della persona e della sua dignità.

Il regime speciale del 41bis è dunque il frutto avvelenato di una cultura contraria all'Ordinamento interno e internazionale, alla quale ci si deve opporre con fermezza richiamando la coscienza collettiva alla consapevolezza che la pena ed ogni forma di restrizione della libertà non può assumere quei caratteri di violenza ed eccessività propri della vendetta. Sul convincimento comune che il 41bis si applichi esclusivamente ai condannati, va precisato che con il termine «detenuti» la norma comprende anche gli imputati, per i quali non può certo giustificarsi – pur in un'ottica giustizialista – il c.d. “carcere duro”, data la presunzione di non colpevolezza fino alla condanna definitiva.

Altri destinatari del regime del 4bis sono pure gli “internati”, cioè coloro che, dopo aver espiato la pena, ove ritenuti ancora socialmente pericolosi, vengono sottoposti ad una misura di sicurezza detentiva per lo svolgimento di un “trattamento rieducativo” (nell'ottica del c.d. “doppio binario” recepito dal codice Rocco). Una pena espiata in regime di 41bis, non offrendo al giudice alcun elemento da cui possa desumersi cessata la pericolosità sociale, al suo termine comporterà sempre l'applicazione della misura di sicurezza che, a sua volta, verrà eseguita con lo stesso regime speciale e prorogata fintantoché non venga revocato il provvedimento del Ministro, fino al raggiungimento dei limiti massimi di durata della stessa. Ma questi limiti, introdotti solo di recente con la legge n. 81/2014, sono tuttavia così elevati da comportare lunghissimi periodi di internamento se non addirittura il carcere a vita. Come si possa realizzare un «trattamento rieducativo» nella condizione di pressoché totale isolamento del regime di 41bis, non è dato saperlo. Nella realtà dei fatti l'internamento, che già in genere si risolve in una inutile duplicazione della pena, in tal caso produce effetti ancora più devastanti e paradossali che si concretizzano

in un vero e proprio girone infernale. Con la legge n. 94/2009 il regime carcerario speciale del 41bis è stato marcatamente inasprito.

Viene tolta al Ministro il potere discrezionale di scegliere le limitazioni da applicare al caso concreto e resa automatica l'adozione, da parte del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria (Dap), di «misure di elevata sicurezza interna ed esterna volte a prevenire contatti con l'organizzazione criminale».

Il numero dei colloqui è stato rigidamente ridotto ad uno al mese; va detto che i colloqui sono effettuati con modalità tali da impedire il passaggio di oggetti (vetro divisorio a tutta altezza che non consente il contatto fisico con il familiare e sottoposizione dell'incontro a controllo auditivo e registrazione), per cui la limitazione temporale risulta inutilmente vessatoria; la permanenza all'aperto è stata limitata a due sole ore al giorno, ma per effetto di recenti pronunce giurisprudenziali viene ammessa una ulteriore ora per la socialità; limitati persino i colloqui con i difensori (disposizione dichiarata incostituzionale con sentenza n. 143 del 2013); posto il divieto di cuocere cibi (dichiarato anch'esso incostituzionale con sentenza n. 186/2018); vietata la possibilità di scambiare oggetti anche tra detenuti del medesimo gruppo di socialità che, giova ricordarlo, è formato dal Dap fra esponenti di organizzazioni criminali diverse (dichiarata incostituzionale con sentenza n. 97/2020).

La durata del decreto di sottoposizione al 41bis è stata elevata dai due anni previsti con la precedente legge, a quattro ed eliminata la disposizione che attribuiva al Ministro la facoltà di revocare, anche d'ufficio, il decreto di adozione o di proroga prima della scadenza, qualora fossero venuti meno i presupposti (ma tale facoltà, nonostante l'intenzione del legislatore, è principio generale valido per tutti gli atti amministrativi). Cosa ancora più grave, la competenza a decidere su tutti i reclami contro i provvedimenti del Ministro viene affidata in via esclusiva al solo Tribunale di Sorveglianza di Roma, in deroga al principio del giudice naturale e al divieto di giurisdizioni speciali stabiliti dalla Costituzione.

Ed ancora, per la proroga del decreto ministeriale la legge stabilisce tassativi parametri di valutazione a cui il Tribunale dovrà attenersi, altresì disponendo che «Il mero decorso del tempo non costituisce di per sé elemento sufficiente» alla revoca dell'atto. Quest'ultima disposizione costituisce uno dei fattori che ha maggiormente inciso sulla protrazione ultraventennale del regime speciale, che ha finito con ren-

dere il 41bis “una misura imbutiforme” nella quale, una volta entrati, diviene difficilissimo – se non impossibile – uscirne.

La lettura dei lavori che hanno preceduto l’approvazione della citata legge 94/2009 consente di comprendere le ragioni che hanno originato questa inopinata “torsione autoritaria”; oltre a voler mandare un «segnale della forza dello Stato contro la mafia», l’intento, dichiarato con sconcertante naturalezza, era quello di attuare un «controllo più incisivo» sul soggetto e di impedire che la “eterogeneità” degli indirizzi giurisprudenziali finisse con il comportare una «eccessività» di revoche, con conseguente «elusione» della legge.

Si è così pervenuti al controllo totale e pervasivo della persona reclusa e ad un processo di burocratizzazione della funzione giurisdizionale che dà ragione a chi ha sostenuto che essa fornisce ormai solo «una parvenza di legalità ad un sistema sostanzialmente illegale».

Il potere-dovere attribuito all’amministrazione penitenziaria di adottare «misure di elevata sicurezza», priva inoltre la persona sottoposta al regime della possibilità di esprimere la propria inalienabile libertà di scelta in ogni aspetto della vita umana, anche laddove è chiara la mancanza di qualsivoglia pericolo per la sicurezza pubblica. L’amministrazione penitenziaria decide sulla quantità dei libri che possano essere tenuti nella cella; cosa si possa mangiare; come informarsi e persino quale musica possa essere ascoltata (è vietato acquistare lettori cd). È consentito solo l’acquisto dei generi alimentari, dei quotidiani e delle riviste indicati nel c.d. “modello 72”, nonostante che esso avvenga in tutta sicurezza, tramite abbonamenti o «impresa di mantenimento» gestiti dalle direzioni delle carceri. A ciò si aggiungono le innumerevoli modalità di gestione quotidiana della vita delle persone reclusi che ne ledono in radice la dignità.

Sono solo pochi esempi per far capire come il regime di 41bis si risolva in un capillare e invasivo sistema di controllo dell’individuo finalizzato all’annientamento della sua personalità. Al soggetto recluso viene imposto un isolamento pressoché totale (ventuno ore in cella) vissuto in un ambiente dominato dal silenzio e dall’intimidazione. Se non si vuole parlare di vendetta o di mera crudeltà, allora si deve ricorrere alla categoria delle sevizie “mascherate”, finalizzate all’ottenimento – tramite questo supplizio quotidiano – della collaborazione con la giustizia. Ma se così è non ci troviamo più solo di fronte ad un «trattamento inumano e degradante», ma alla *tortura* nell’accezione fornita dal diritto internazionale (art. 1 Assemblea generale del-

l'ONU del 1984). Recenti leggi, hanno poi originato una frattura ancora più grave del sistema normativo e costituzionale, facendo discendere da un provvedimento amministrativo – decreto del Ministro della giustizia di sottoposizione al 41bis – non solo condizioni di vita disumane – ma anche trattamenti giuridici diversi e più afflittivi, in violazione dell'art. 13 comma 2 Coat., ed in contrasto con i principi di legalità e tassatività delle pene.

Istituti “umanitari” come i permessi c.d. di necessità previsti in caso di «imminente pericolo di vita di un familiare o di un convivente», nonché il differimento della pena nelle forme della detenzione domiciliare previsto quando le condizioni di salute del detenuto siano incompatibili con l'esecuzione della sanzione penale, alle persone sottoposte al 41bis possono ora essere concessi solo acquisito il parere della Dna in ordine alla «attualità dei collegamenti con la criminalità organizzata» (l. n. 70/2020); ed è ovvio che il parere non potrà che essere negativo, perché diversamente verrebbe meno il fondamento stesso del regime speciale. Nel bilanciamento tra l'interesse a salvaguardare i diritti inalienabili, come i legami affettivi in caso di imminente pericolo di morte di un familiare ed il fondamentale diritto alla salute, si è data dunque prevalenza alla «effettività della risposta punitiva». Ma Antigone insegna quali nefaste conseguenze possano originarsi da una legge ingiusta che stride con la coscienza.

La citata legge 199/2022 si è da ultimo spinta al punto di vietare la concessione dei benefici penitenziari ai condannati e internati sottoposti al regime di 41bis. Tutto questo avviene nell'indifferenza generale e semmai a suscitare sdegno non sono più le leggi disumane, ma le rare pronunce giurisdizionali ancora ispirate al senso di giustizia.

A ciò noi opponiamo la cultura della legalità, auspicando che il regime di 41bis venga abolito e che alle persone private della libertà personale venga restituito – indipendentemente dalla loro “biografia criminale” – il diritto ad una reclusione umana e dignitosa. Eventuali esigenze di sicurezza, che dovessero in concreto insorgere, possono e devono essere affrontate non per mezzo dell'attuale sistema vessatorio, ma attraverso limitate e razionali misure da adottare in regime ordinario.

# LETTURE

Questa è la parte più bella di tutta la letteratura: scoprire che i tuoi desideri sono desideri universali, che non sei solo o isolato da nessuno. Tu appartieni.


Francis Scott Fitzgerald



**Elton Kalica, La pena di morte viva. Ergastolo, 41 bis e diritto penale del nemico.**

Meltemi, 2019, pagine 189, euro 15,00.

Nel corso dell'ultimo secolo i Paesi che hanno approvato la cancellazione della pena di morte, a vantaggio di misure detentive, hanno salutato il cambiamento come un passo in avanti nella tutela dei diritti civili. Ma l'ergastolo, la pena senza fine, è veramente una misura più umana? Elton Kalica ha deciso di scrivere della vita dei detenuti per aprire piccole finestre che permettano agli sguardi distratti della gente fuori di fermarsi un attimo e guardare dentro.



**Elton Kalica e Simone Santorso, Farsi la galera. Spazi e culture del penitenziario.**

Ombre corte, 1018, pagine 212, euro 19,00.


Frutto di un percorso di ricerca etnografica all'interno degli istituti di pena di cinque regioni del centro-nord d'Italia, il volume costituisce il primo esempio contemporaneo di una convict criminology italiana: i racconti e i diari di Elton Kalica sulla sua detenzione hanno costituito il perno attorno al quale si è sviluppato il lavoro di ricerca.



**Ermes Antonucci, La repubblica giudiziaria.**

Marsilio, 2023, pagine 288, euro 19,00

Oggi la magistratura è l'istituzione che sembra muovere i fili del nostro paese. Ma, prima di acquisire un'autonomia quasi illimitata, ha dovuto affrontare un cammino lungo e tortuoso, che da organismo asservito alla politica le ha consentito di diventare un soggetto indipendente da ogni altro potere, capace di travolgere interi governi.



**Gwénola Ricordeau, Per tutte quante.  
Donne contro la prigione.**

Armando editore, 2022, pagine 240, euro 18.05.

Le lotte femministe e quelle per l'abolizione del sistema penale e del carcere sono spesso presentate come antagoniste. Il libro si propone di sciogliere questo nodo, esplorando le forme di protezione che le donne possono (o non possono) aspettarsi dal sistema penale e mettendo in evidenza i modi in cui esso influisce sulle loro vite, sia che siano detenute sia che abbiano i propri cari in carcere.



**Jonathan Simon, Il governo della paura.  
Guerra alla criminalità e democrazie in America.**

Raffaello cortina editore, 2008, pag.403, euro 21,75.

Negli Stati Uniti chiunque aspiri a un impiego è sottoposto a test preventivi e le scuole controllano gli studenti con i metal detector. La quotidianità è diventata preda della paura e ogni cittadino viene trattato da potenziale criminale. L'ossessione per la criminalità ha intaccato le fondamenta della società americana, verso un esercizio sempre più totalizzante dell'autorità esecutiva. Questo volume è destinato a catturare l'attenzione di chiunque voglia comprendere il presente e il futuro della logica di dominio, negli Stati Uniti e altrove.



**Livio Pepino, Prove di guerra.  
Barbari, marginali, ribelli.**

Edizioni GruppoAbele 2016, pagine 192, euro 13,30.

Il fantasma della paura attraversa le società contemporanee. Ci sono, alla sua base, fatti eterogenei: la crisi economica, l'impoverimento diffuso, l'incertezza sul futuro, la novità oscura della globalizzazione, il disordine sociale, il terrorismo, la criminalità di strada. Anche se la criminalità non aumenta e l'immigrazione dà futuro a una società altrimenti in esaurimento, crescono il carcere e il razzismo. E la collettività individua i suoi nemici: i barbari, i marginali, i ribelli. Non è la prima volta nella storia. Ma sempre ha prodotto guasti e tragedie.



**Luigi Manconi e Federica Graziani, Per il tuo bene ti mozzero la testa. Contro il giustizialismo morale.**  
Einaudi, 2020, pagine 259, euro 13,12.

Politici, giornalisti e manettari d'ogni sorta che brandiscono la morale come un'arma. È l'Italia immersa nel giustizialismo. «Beati gli affamati di giustizia perché saranno giustiziati». Questo vertiginoso aforisma illumina il clima di sospetto che imperversa in Italia. Si diffonde l'idea che la società debba perseguire un modello assoluto di legge e ordine, senza scampo per nessuno e senza spazio per i dubbi della prudenza e della clemenza. È un orientamento, traducibile nello slogan «più carcere per tutti», che si nutre di un esteso rancore sociale.




**Luigi Manconi e Valentina Calderone, Quando hanno aperto la cella. Stefano Cucchi e gli altri.**  
Saggiatore, 2011, pagine 243, euro 19,00.

In Italia in carcere si muore. Alcuni sono suicidi, alcuni no. E si muore durante un arresto, una manifestazione di piazza, un trattamento sanitario obbligatorio. Dietro le informazioni istituzionali spesso c'è un'altra storia. Un uomo che muore in carcere è il massimo scandalo dello Stato di diritto.



**Prison Break Project, Costruire evasioni. Sguardi e sapere contro il diritto penale del nemico.**  
BePress, 2017, pagine 277, euro 16,00

In Italia, dal 2001 in poi, la repressione rivolta ai movimenti sociali ha visto una forte accelerazione. Il fenomeno non è solo materia di tribunali, ma anche di politici e media. È tuttavia necessario considerare anche il piano giuridico, esaminando le evoluzioni dei dispositivi più usati contro le lotte sociali. Il testo si confronta con alcune inchieste giudiziarie e con le eterogenee pratiche di lotta e resistenza messe in atto dai movimenti.



**Stefano Anastasia, Le pene e il carcere.**

Mondadori Università, 2022, pagine 200, euro 14,25.

Necessità e forme della pena restano un problema in ogni società democratica. Chi autorizza, in che misura, con quali limiti l'inflizione di una sofferenza legale? L'interrogativo appare ineludibile quando si presenta nell'estremo della pena capitale, ma riecheggia anche nella privazione della libertà a cui sono costretti i condannati alla pena detentiva, spesso in carceri sovraffollate e in condizioni fatiscenti.



**Stefano Anastasia, Manuel Anselmi, Daniela Falcinelli, Populismo penale. Una prospettiva italiana.**

Cedam, 202, pagine 141, euro 17,00.


L'espressione «populismo penale» è ormai di uso comune nel dibattito pubblico e scientifico e più volte viene utilizzato per approfondirne presupposti, caratteristiche e tipologie, per valutarne la rilevanza entro un peculiare caso di multiple populism, ovvero nella rilettura critica degli istituti del diritto penale e di specifici interventi legislativi o giurisprudenziali.



**Tamar Pitch, Il malinteso della vittima. Una lettura femminista della cultura punitiva.**

Edizioni Gruppo Abele, 2022, pagine 112, euro 14,00.

Il termine «sicurezza» si è spogliato, ormai da parecchi anni, delle caratteristiche sociali cui era legato (lavoro, salute, diritti): oggi ci si sente al sicuro con condizioni che ci proteggono individualmente dal rischio di diventare «vittime» di comportamenti dannosi. Da qui l'assunto che tutte e tutti siamo vittime potenziali; quindi fenomeni sociali complessi vengono governati con il codice penale e, di fatto, si criminalizza la povertà, la marginalità sociale, l'immigrazione.



**Tamar Pitch, La società della prevenzione.**  
Edizioni Gruppo Abele, 2022, pagine 112, euro 14,00

Società della prevenzione è una definizione che riassume: società dell'informazione, del rischio, della sorveglianza, dell'insicurezza. Il libro ne illustra connessioni e divergenze, fornendo una chiave di lettura sensuata dei modi in cui si dispiega il controllo sociale. L'imperativo alla prevenzione, si configura come una disciplina autoimposta e come giustificazione di modalità di repressione, segregazione, esclusione. Il libro indaga gli effetti di controllo sociale di questo imperativo, la sua connessione con l'ideologia neoliberalista egemone, e la centralità in esso e nelle sue pratiche delle donne e del femminile.



**Tamar Pitch e Stefano Anastasia, Legalità, giustizia, disuguaglianze. Una crisi contemporanea.**  
Carocci, 2022, pagine 124, euro 13,00.

Il conflitto fra Antigone e Creonte, fra le idee di giustizia e la legalità vigente, si ripresenta oggi in tutta la sua tragicità. Nelle Costituzioni del secondo Novecento, principi di giustizia sono stati incorporati negli ordinamenti, fungendo da limiti e vincoli all'onnipotenza dei legislatori, ma – in ragione della crisi degli ordinamenti giuridici nazionali – oggi i diritti fondamentali cercano sempre più spesso protezione nelle Corti internazionali.



**Xenia Chiamonte, Governare il conflitto. La criminalizzazione del movimento No TAV.**  
Meltemi, 2019, pagine 369, euro 19,00.

Straordinaria attenzione mediatica, cinquanta procedimenti penali, più di 1.500 indagati, un maxiprocesso con 53 imputati, carcerazioni preventive e accuse di terrorismo: queste le principali caratteristiche della criminalizzazione del più longevo e pervicace movimento sociale in Italia.

**Di alcuni libri non è stato possibile trovare la copertina, ma ci preme segnalarli ugualmente.**

**Tullio Padovani, Diritto penale del nemico.**

Pisa University Press, 2014, pagine 352, euro 16,00.

«Poi ogni volta che aprite queste opere, che oggi si vanno diffondendo a macchia d'olio, vi ritraete con un senso di rinnovata incertezza perché, accanto a certi nuclei comuni, che ritrovate correntemente esposti, altri ve ne sono che vi fanno ogni volta dubitare su cosa precisamente sia ed in quale senso si possa parlare di questo diritto penale del nemico; in definitiva, che cosa denoti esattamente questa espressione.» La trattazione spazia dal diritto penale militare al diritto penale politico, sempre con lo sguardo alla storia per comprendere il presente.

**Luter Blisset Project - Nemici dello Stato. Criminli, “mostri” e leggi speciali nella società del controllo.**

DeriveApprodi 1999.

Questo libro si può scaricare in formato word da questo sito [https://www.lutherblissett.net/archive/078\\_it.html](https://www.lutherblissett.net/archive/078_it.html)



## CRITICA AL PANPENALISMO



L'uso della libertà minaccia da tutte le parti i poteri tradizionali, le autorità costituite... L'uso della libertà, [...] ci impedisce di espletare liberamente le nostre sacrosante funzioni. Noi siamo a guardia della legge che vogliamo immutabile, scolpita nel tempo. Il popolo è minorenne, la città è malata, ad altri spetta il compito di curare e di educare, a noi il dovere di reprimere! La repressione è il nostro vaccino!

Dal film, *Un cittadino al di sopra di ogni sospetto*, di Elio Petri, 1970.